

# XIX Comunità Montana del Lazio

## L'Arco degli Aurunci

PROT. N. 849

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### UFFICIO PERSONALE

N° 57 DEL 28/09/2020

Registro Generale n° 76/2020

**Oggetto: Assenza per malattia. Determinazione del trattamento economico ridotto per trentuno giorni di assenza. Anno 2019.**

L'anno duemilaventini, il giorno ventotto, del mese di settembre, nel proprio ufficio;

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che la dipendente

è rimasta assente dal servizio, per

malattia, nei periodi così come di seguito specificato:

- 1) dal 22/01/2019 al 24/01/2019
- 2) dal 04/02/2019 al 05/02/2019
- 3) dal 19/02/2019 al 21/02/2019
- 4) il 22/02/2019
- 5) dal 18/03/2019 al 20/03/2019
- 6) dal 21/05/2019 al 23/05/2019
- 7) dal 20/06/2019 al 21/06/2019
- 8) dal 09/09/2019 al 10/09/2019
- 9) dal 03/10/2019 al 04/10/2019
- 10) dal 06/11/2019 al 08/11/2019
- 11) dal 20/11/2019 al 22/11/2019
- 12) dal 18/12/2019 al 20/12/2019 e pertanto, per complessivi giorni trentuno non continuativi;

Visto l'rt. 71, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, che testualmente recita:

*"1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.";*

Dato atto che l'assenza non rientra nelle fattispecie previste dal secondo periodo della soprariportata norma;

Visto l'art. 21 del CCNL 6 luglio 1995 e successive modifiche, per la parte non incompatibile con la nuova disciplina di cui all'art. 71 del citato D.L. 25 giugno 2008, n. 112;

Ritenuto di dover determinare il trattamento economico spettante al suddetto dipendente per i giorni di assenza per malattia;

Visto che, in ordine alla definizione di «TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE»:

- l'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, testualmente recita:  
«1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi.»;
- l'art. 10 del CCNL 9 maggio 2006, pur definendo la «nozione di retribuzione» non fa alcun riferimento al concetto di «trattamento economico fondamentale»;

Ritenuto, comunque, di poter identificare il «trattamento economico fondamentale» con la «retribuzione base mensile» di cui al comma 2, lettera b), del citato art. 10, del CCNL 9 maggio 2006;

Visto che l'ARAN, con nota senza data, ha precisato, fra l'altro che sono da considerare, fra gli assegni fondamentali, anche:

- la retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), nonché altri eventuali assegni personali a carattere continuativo non riassorbibili;

### D E T E R M I N A

Per giorni trentuno di assenza per malattia, per i periodi così come in premessa specificati, alla detta dipendente non è corrisposto il trattamento economico di cui alla colonna 6 del seguente prospetto:

N.D.	Voce	Importo mensile	1/30° di col. 3	Giorni di assenza	Somma da non corrispondere col. 4 x col. 5	Note
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ASSEGNI MENSILI FONDAMENTALI</b> (Art. 10, comma 2, lettera b, del C.C.N.L. 09.05.2006)					
1	Trattamento tabellare compresa la I.I.S. conglobata .....		X	X	X	
2	Assegno personale art. 29, c. 4, C.C.N.L. 22.01.2004. ....		X	X	X	
3	Assegno personale riassorbibile di cui all'art. 9, CCNL 09.05.2006		X	X	X	
4	Retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) .....		X	X	X	
5	Altro assegno personale a carattere continuativo non riassorbibile .....		X	X	X	
	<b>ALTRI ASSEGNI MENSILI</b>					
6	Retribuzione di posizione (Artt. da 9 a 11 del CCNL 31.03.1999)					
7	Indennità di comparto (Art. 33 C.C.N.L. 22.01.2004) .....	17,79	0,60	31	18,60	
8	Indennità di vigilanza .....					
9	Indennità della cat. D.3 (ex 8° q.f.) con direzione unità operativa complessa. ....					
10	Indennità specifica per 12 mesi (produttività) .....					
11	Indennità di rischio .....					
12	Indennità al personale insegnante, educativo, ecc. ....					
	<b>Totale</b>				18,60	

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.


A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. De Luca Michele e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 0776/937202.

Copia del presente atto sarà notificato all'interessata.

Il presente atto viene trasmesso all'ufficio protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on.line del sito istituzionale della Comunità Montana.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Esperia, lì 28/09/2020



  
Il Responsabile del Servizio  
Dott. Michele De Luca

La presente DETERMINAZIONE, ai soli fini della pubblicità, è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal giorno 29 SET. 2020 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Esperia, lì 28/09/2020



  
IL SEGRETARIO  
DE LUCA MICHELE